

APPUNTI SU SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RIORDINO DELLA DISCIPLINA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE 2 AGOSTO 2022

1. Prima di entrare nel merito dei punti più rilevanti dello schema di decreto delegato dal punto di vista delle criticità e contraddizioni dello stesso rispetto alla legge delega, va evidenziato come la legge delega, al comma 3 dell'art.8, prevede che il decreto delegato viene adottato “previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con riguardo all'esercizio della delega relativamente ai criteri di cui alle lettere a), b), c), d), e), l), m), n), o), q), r), s), t) e v) del comma 2, e sentita la Conferenza medesima con riguardo all'esercizio della delega relativamente ai criteri di cui alle lettere f), g), h), i), p) e u) dello stesso comma 2”.

Come si può vedere, **si stabilisce che alcune questioni passano attraverso l'intesa con la Conferenza Unificata, altre solo attraverso il parere. In particolare, secondo la delega, necessitano solo del parere temi non secondari, compreso quello della scelta dell'affidamento in-house (lettera g)).** La vicenda merita un approfondimento, in specifico sulla suddivisione tra temi su cui occorre l'intesa e quelli su cui basta il parere, anche alla luce del fatto che la precedente “riforma Madia” sui servizi pubblici locali nel 2016 venne giudicata incostituzionale proprio sulla base del fatto che lì si prevedeva solo il parere, e non l'intesa, con la Conferenza Unificata.

2. Ancor più, però, diventa necessario segnalare i punti dove il decreto delegato si discosta e/o contraddice la legge delega, configurandosi, a mio parere, come un vero e proprio “eccesso di delega”. In particolare, ciò si evidenzia nei seguenti articoli del decreto delegato:

- **art. 14, comma 2, lettera d): lì si esclude il ricorso alla gestione in economia o mediante azienda speciale per i servizi a rete**, tema che non era mai entrato nella legge delega e nella discussione che si è sviluppata su di essa;

- **art. 17, comma 2: qui viene ripristinato la norma per cui la motivazione per la scelta dell'affidamento in-house deve dare “espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato”**, dizione che era stata espunta dalla versione originaria della delega per trasformarsi, nella versione approvata nell'art.8, comma 2, lettera g), semplicemente nell'obbligo di dare conto “delle ragioni che, sul piano economico e sociale, con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela ambientale e accessibilità dei servizi, giustificano tale decisione...”;

- **art.17, comma 3: qui si stabilisce che il contratto di servizio “ è stipulato decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della deliberazione di affidamento alla società in house sul sito dell'Osservatorio per i servizi pubblici locali...”**. Così facendo, si contraddice l'art.8 della legge delega, ripristinando sia il fatto che la motivazione della scelta dell'in-house torna ad essere “anticipata” sia una sorta di “supervisione nazionale” della scelta dell'Ente locale. Previsioni che erano contenute nelle “vecchie” lettere f) e g) dell'art. 6 della legge delega originaria, poi espunte nella riformulazione dell'art.8 della legge delega definitiva. Per essere ancora più precisi, va rilevato che, nella stesura originaria dell'art.6, la relazione dell'Ente locale andava mandata all' Autorità garante della concorrenza e del mercato e non all'Osservatorio dei servizi pubblici locali, ma il senso dell'operazione appare comunque il medesimo;

- **art. 19 comma 1: qui si prevede che la durata dell'affidamento a società in house di servizi pubblici a rete “ non può essere superiore a cinque anni, fatta salva la possibilità per l'ente affidante di dare conto, nella deliberazione di affidamento cui all'articolo 17, comma 2, delle ragioni che giustificano una durata superiore al fine di assicurare l'ammortamento degli investimenti”**. Ora, se è vero che il comma 2 lettera f) della legge delega ha disposto di procedere alla “razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di affidamento e di gestione dei servizi pubblici, nonché la durata dei relativi rapporti contrattuali”, va però notato che la limitazione

dei 5 anni introdotta riguarda solo le società in-house per i servizi a rete, mentre la legge delega parlava dell'insieme dei servizi pubblici. Riemerge qui la logica di fondo presente nel testo originario della legge delega, imperniata sulla limitazione del ricorso alle soluzioni in-house, sostanzialmente respinta nella riscrittura finale della legge delega stessa.